



COMUNE DI POGGIOMARINO

PROVINCIA di NAPOLI

Prot. N° 17045 - 6 LUG. 2018

ORDINANZA N° 113

DIVIETO ABBRUCIAMENTO RESIDUI VEGETALI IN PERIODO DI MASSIMA PERICOLOSITA'

IL SINDACO

PREMESSO che pervengono al Comune di Poggiomarino, segnalazioni da parte di cittadini che lamentano inconvenienti igienico-sanitari dovuti alla presenza sul territorio comunale di fumi derivanti da abbruciamneto residui vegetale;

TENUTO CONTO che l'abbruciamento residui vegetali in campo agricolo e forestale crea un danno nocivo per le persone, soprattutto bambini, anziani e quelle con difficoltà respiratoria;

RITENUTO necessario, onde evitare la recrudescenza del fenomeno, predisporre idonee misure a tutela dell'incolumità e della salute pubblica;

Vista la nota della Regione Carabinieri forestale Campania Stazione di Roccarainola prot. 16615 del 04/07/2018;

Vista la legge n.353/2000 - Legge quadro in materia di incendi boschivi;

Visto il Titolo III del D.Lgs n. 139/06 in materia di prevenzione incendi boschivi;

Visto il Decreto Dirigenziale Regione Campania n.156 del 19/06/2018;

Visto il D.L. IO dicembre 2013 n. 136, convertito in Legge 6 febbraio 2014 n. 6;

Vista la legge n.225/92 - Istituzione del Servizio Nazionale di Protezione Civile;

Visto l'art. 14, comma 8 lettera b della legge n. 116 del 2014;

Visto il D.Lgs n.267/2000 - in materia di ordinanze sindacali contingibili ed urgenti per la prevenzione ed eliminazione di gravi pericoli per l'incolumità pubblica;

Visto il D.Lgs n.152/2006 - norme in materia ambientale;

Visti gli artt. 449 e 650 del Codice Penale.

ORDINA

a) Il divieto di compiere azioni che possono arrecare pericolo anche immediato di incendio nelle zone boscate e cespugliate e in tutti i terreni condotti a coltura agraria c/o incolti;

b) Il divieto di accendere fuochi o bruciare le ceppaie delle colture graminacee e leguminose, le erbe, i rovi, la sterpaglia, ecc., in prossimità di boschi, sui terreni agrari, su campi coltivati e incolti, sui prati, lungo le strade comunali, provinciali, statali e ferrate.

DISPONE

La validità delle presente Ordinanza fino al 30 Settembre 2018 salvo eventuale emanazione di espressa ordinanza revoca o di rinnovo della medesima;

Che la diffusione del contenuto della presente ordinanza mediante pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio, sul sito internet del Comune e affissione sul territorio comunale, che per i provvedimenti di competenza, venga trasmessa:

Alla Regione Campania, Assessorato all'Ambiente Difesa del Suolo e protezione Civile
Alla Regione Carabinieri Forestale Campania Stazione di Roccarainola
Al Comando Carabinieri di Poggiomarino;
Al Commissariato P.S. di San Giuseppe Vesuviano
Al Nucleo Volontari di Protezione Civile;
Al Settore Ambiente Comunale.
Al Settore Polizia Municipale

SANZIONI

- In caso di procurato incendio, causato dall'esecuzione di azioni e attività determinanti, anche solo potenzialmente, l'innescò d'incendio procurato entro il 30 settembre c.a. verrà applicata una sanzione per un importo non inferiore ad euro 1.032,91 e non superiore ad euro 10.329,14, ai sensi dell'art. 10 comma 6 della Legge 21/11/2000 n° 353. La sanzione amministrativa verrà irrogata, secondo le modalità previste dalla legge 24 novembre 1981, n°689; a carico degli inadempienti/responsabili, verrà altresì inoltrata denuncia all'Autorità Giudiziaria, ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.
- Per il reato di combustione di rifiuti depositati in aree non destinate a discarica è prevista la condanna da due a cinque anni di carcere che può essere aggravata se ad appiccare il rogo sono aziende e non individui (Legge 6/2014).

INFORMA

che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, secondo le modalità di cui alla Legge 06/12/1971 n. 1034 ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Dalla Residenza Municipale li 06/07/2018

IL SINDACO
dott. Pantaleone ANNUNZIATA

